SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

8ª (Agricoltura e foreste)

e

11ª (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971

(2ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione CAROLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio del seguito della discussione:

« Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » **(817)** (*D'iniziativa dei senatori Colella e Salari*);

e seguito della discussione e approvazione con modificazione:

« Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » **(1008)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 14, 15
BOANO, *relatore* 14
SILVESTRI, *sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* . . . . . *Pag.* 15

La seduta ha inizio alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori:

Arnone, Benedetti, Boano, Brugger, Chiaromonte, Compagnoni, Cuccu, Del Pace, Dindo, Grimaldi, Marullo, Mazzoli, Pegoraro, Rossi Doria, Scardaccione, Tanga e Tiberi, per l'8ª Commissione;

Arcudi, Argiroffi, Caroli, Colella, De Falco, De Leoni, Del Nero, Di Grazia, Ferroni, Guanti, Orlandi, Ossicini, Perrino, Righetti e Zelioli Lanzini, per l'11ª Commissione.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Silvestri e per l'igiene e la sanità Maria Pia Dal Canton.

P E G O R A R O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione con modificazione del disegno di legge:

« Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (1008) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

e rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (817), di iniziativa dei senatori Colella e Salari

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

« Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari », già approvato dalla Camera dei deputati;

« Modifiche alla legge 4 luglio 1967 n. 580, recante disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari », d'iniziativa dei senatori Colella e Salari.

In relazione alla discussione svoltasi nella passata seduta propongo che, per quanto concerne il disegno di legge n. 817, sul quale si è in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Ministero dell'agricoltura, il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge n. 1008, poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli di quest'ultimo provvedimento dei quali do lettura:

Art. 1.

In deroga ai limiti fissati negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, la semola di grano duro, la pasta di semola di grano duro e la pasta con l'impiego di uova prodotte sino al 31 luglio 1970, possono contenere una percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la pasta di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego di uova.

Le semole e le paste prodotte con le caratteristiche di cui al comma precedente possono essere vendute sino al 31 dicembre 1970.

B O A N O , *relatore.* Rifacendomi a quanto già detto nella precedente seduta, in armonia con l'orientamento generale delle legislazioni degli altri Stati su questa materia (molti Stati non pongono addirittura limiti in elevazione, alla percentuale delle ceneri) e soprattutto in armonia con le norme comunitarie che sono state di recente approvate, penso sia opportuno rendere definitivo il margine di oscillazione di detta percentuale dallo 0,70 allo 0,90. In questo senso si è espresso anche il Ministero dell'agricoltura con parere emanato il 3 febbraio. Propongo pertanto la soppressione, nel primo comma, delle parole: « prodotte sino al 31 luglio 1970 » e successivamente la soppressione del secondo comma.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al primo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti la soppressione del secondo comma.

(*È approvata*).

B O A N O , *relatore.* Signor Presidente, facendo seguito a quanto ho avuto occasione di dichiarare al termine della relazione da me svolta nella seduta del 29 ottobre 1970 su suggerimento del senatore De Marzi, rinnoverei la proposta, già enunciata, di integrazione della normativa sulla fabbricazione dei grissini. Nell'articolo 22 della legge n. 580 è detto che il grissino è pane, a forma di ba-

stoncino, fabbricato con farina di grano tenero, tipo 0 e 00. Ora, la stessa legge n. 580 consente la fabbricazione di pane anche con farina integrale e con alcune farine speciali; proporrei quindi di inserire per logica deduzione, al primo comma dell'articolo 22 della legge 4 luglio 1967, n. 580, dopo l'espressione: « È denominato " grissino " il pane a forma di bastoncino ottenuto dalla cottura di pasta lievitata preparata con farina di grano tenero tipo 0 e tipo 00 », le seguenti parole: « con farina integrale o con le farine previste dall'articolo 21 ».

SILVESTRI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo esprime riserve su questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel seguente testo modificato:

Art. 1.

In deroga ai limiti fissati negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, la semola di grano duro, la pasta di semola di grano duro e la pasta con l'impiego di uova possono contenere una percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la pasta di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego di uova.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 9,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI